

DECISIONI

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 settembre 2012

recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo

(BCE/2012/19)

(2012/507/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

Considerando quanto segue:

(1) Il 16 settembre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo⁽¹⁾, la quale stabilisce le regole e le procedure comuni per proteggere l'integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2) In particolare, è necessario modificare la portata della decisione BCE/2010/14 al fine di ricomprendervi le serie di banconote in euro attuali e future, garantendo così la genuinità e idoneità delle banconote in euro in circolazione, nonché l'individuazione e la consegna alle autorità nazionali competenti delle banconote in euro di cui si sospetta la falsità. A tal fine, è opportuno apportare alcune modifiche tecniche agli allegati della decisione BCE/2010/14.

(3) I requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro, stabiliti nell'allegato IIIa della decisione BCE/2010/14, sono requisiti applicabili alle funzionalità delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. Pertanto, interessano solamente i produttori di tali apparecchiature e non hanno alcun impatto sulle procedure di controllo dell'autenticità e idoneità di cui alla decisione BCE/2010/14, cui si devono conformare i soggetti che operano con il contante. Esulando dall'ambito di applicazione della decisione BCE/2010/14, è opportuno che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità siano integrati nelle re-

gole e procedure per i test sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e per la raccolta e il monitoraggio dei dati.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita in relazione alla decisione BCE/2010/14, è necessario migliorare alcune delle regole e delle procedure per ragioni di chiarezza ed efficienza.

(5) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue:

1) all'articolo 2, è aggiunta la seguente definizione:

«13. Per «banconote in euro» si intendono le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla decisione BCE/2003/4 (*) o a eventuali atti giuridici che sostituiscono o modificano tale decisione e che presentano le specifiche tecniche indicate dal Consiglio direttivo.

(*) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.»;

2) all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo dell'autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai soggetti che operano con il contante soltanto se sono stati verificati positivamente da una BCN ed elencati nel sito Internet della BCE, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2. I dispositivi sono utilizzati solo per i tagli e per le serie di banconote in euro elencati sul sito Internet della BCE per i dispositivi corrispondenti, secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano stati verificati positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra la BCN e il soggetto che opera con il contante.»;

⁽¹⁾ GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Individuazione delle banconote in euro non idonee

1. I controlli manuali di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III.

2. I controlli automatici di idoneità sono eseguiti per mezzo di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificate positivamente secondo i requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto.

3. Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli o serie di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all'interno del proprio Stato membro. Tali requisiti più stringenti sono pubblicati sul sito Internet della BCN interessata.

4. Le banconote non idonee sono consegnate a una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.»;

4) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti che operano con il contante sono informati dall'Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno, e l'Eurosistema può richiedere che essi intraprendano determinate azioni, ivi inclusa l'imposizione del divieto temporaneo di rimettere in circolazione il taglio ovvero i tagli di banconote in euro delle serie interessate.»;

5) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi nell'intera area dell'euro per un anno a partire dalla fine del mese in cui il test è stato svolto, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all'Eurosistema permanga durante tale periodo.»;

6) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando una BCN individui casi di inosservanza delle disposizioni della presente decisione da parte di un soggetto che opera con il contante, può richiedere che questi adotti misure correttive entro un termine specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza, la BCN che formula la richiesta può, per conto della BCE, vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate. Nel caso in cui l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. I soggetti che operano con il contante appartenenti agli Stati membri che adottano l'euro dopo l'adozione della presente decisione, la applicano dalla data di adozione dell'euro.»;

8) gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 settembre 2012

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ALLEGATO

Gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV della Decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. Requisiti tecnici generali

- 1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.
- 1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1.	Dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM)	I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)	I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3.	Dispositivi di cash in combinati (CCM)	I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi

B. Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

4.	Dispositivi di cash out (COM)	I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici)
----	-------------------------------	--

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM).

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).

Tabella 2

Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)	I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)	I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figurì nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) o come dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM) è da considerarsi come un dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM).

3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione delle banconote in euro originali; b) l'individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»;

2) l'allegato IIa è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIa

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

	Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	<p>Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto 	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	<p>Ritiro dalla circolazione</p> <p>Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato</p>
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	<p>Ritiro dalla circolazione</p> <p>Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura</p> <p>Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro</p> <p>L'accredito potrà essere eventualmente effettuato</p>
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	<p>Le banconote possono essere rimesse in circolazione</p> <p>L'accredito è effettuato</p>
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	<p>Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN</p> <p>L'accredito è effettuato</p>

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest'ultimo è abilitato alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

Tabella 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

	Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto 	Le banconote non possono essere erogate alla clientela
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possono anche non essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate per mezzo di un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.
 2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle di cui alla categoria 4b. In tal caso trova applicazione la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, come specificato per la categoria 3.;
- 3) l'allegato IIb è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIb

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale

Categoria	Proprietà	Trattamento	
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento. Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal soggetto che opera con il contante al cliente.
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento. Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo.
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L'accredito è effettuato.

	Categoria	Proprietà	Trattamento
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN. L'accredito è effettuato.

Regola specifica in relazione alla tabella 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall'apparecchiatura stessa o da un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all'autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella.

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell'allegato IIb, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
 2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;
 - b) se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b, collocandole in un'apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tabella di cui sopra. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.
 3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
 4. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autentiche;
 - b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;
 - c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell'operatore;
 - d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3.;
- 4) l'allegato IIIa è eliminato e l'allegato IIIb è ridenominato allegato III;

5) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE

1. Obiettivi

Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle BCN e alla BCE di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante.

2. Principi generali

2.1. I dati sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono segnalati soltanto quando tali apparecchiature sono utilizzate al fine dell'adeguamento alla presente decisione.

2.2. I soggetti che operano con il contante forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

- informazioni sulle sedi in cui il contante è trattato, quali le filiali, e
- informazioni sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e sulle casse prelievo contanti.

2.3. Inoltre, i soggetti che operano con il contante che ricircolano le banconote in euro attraverso apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti, forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

- informazioni sul volume delle operazioni in contante (numero di banconote in euro trattate) che coinvolge apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti,
- informazioni sulle filiali di enti creditizi ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione sono eseguiti manualmente.

3. Tipo di dati e obblighi di segnalazione

3.1. A seconda della loro natura, i dati raccolti sono suddivisi in dati principali e dati operativi.

Dati principali

3.2. I dati principali riguardano le informazioni su: a) i singoli soggetti che operano con il contante e le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e le casse prelievo contanti in funzione; e b) le filiali di enti creditizi ubicate in località remote.

3.3. I dati principali sono forniti alla BCN alla data in cui la presente decisione trova applicazione e successivamente ogni sei mesi i dati specificati nel modello fissato nell'appendice 1 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi vengano forniti in un diverso formato. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell'entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.4. Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.5. Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote utilizzate unicamente per trattare banconote distribuite in operazioni di sportello o che non sono rimesse in circolazione. La BCN può richiedere che i soggetti che operano con il contante indichino i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) e i dispositivi di cash in combinati (CCM) utilizzati rispettivamente come dispositivi di cash in combinati (CCM)/dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM) o come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM).

3.6. I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell'appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato.

Dati operativi

3.7. Sono classificati come dati operativi i dati provenienti dal trattamento e dal ricircolo delle banconote in euro effettuate dai soggetti che operano con il contante.

3.8. Una BCN può decidere di escludere altri operatori economici, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, dall'obbligo di segnalare i dati operativi qualora il numero di banconote in euro di cui essi effettuano il ricircolo attraverso le casse prelievo contanti risulti inferiore alla soglia fissata dalla BCN stessa.

- 3.9. I dati sono forniti su base semestrale. I dati sono segnalati alla BCN interessata al più tardi due mesi dopo il periodo di segnalazione di interesse, ossia fine febbraio e fine agosto. I dati possono essere forniti utilizzando il modello fissato nell'appendice 2. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell'entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.
- 3.10. I dati sono forniti da soggetti che operano con il contante e che trattano fisicamente le banconote. Se un soggetto che opera con il contante ha esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad un altro soggetto che opera con il contante, i dati sono forniti dal soggetto designato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2.
- 3.11. I dati sono segnalati dai soggetti che operano con il contante in termini di pezzi (volume), aggregati a livello nazionale e disaggregati per taglio di banconota in euro. La disaggregazione per serie di banconote non è obbligatoria. Per le filiali di enti creditizi ubicate in località remote, i dati operativi sono segnalati separatamente.
- 3.12. Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.
- 3.13. Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le banconote in euro che sono trattate da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e distribuite in operazioni di sportello.
- 3.14. Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad altri soggetti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi, compresi gli accordi relativi all'esternalizzazione.
- 3.15. I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell'appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato e può concordare con i soggetti che operano con il contante la raccolta di dati più esaurienti.

4. Riservatezza e pubblicazione dei dati

- 4.1. I dati principali e i dati operativi sono trattati come riservati.
- 4.2. Le BCN e la BCE possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche utilizzando i dati acquisiti ai sensi del presente allegato. Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli soggetti segnalanti.

Appendice 1

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati principali

Le presenti informazioni devono essere fornite a:

[Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo]

1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Denominazione del soggetto che opera con il contante:

Indirizzo della sede:

Codice di avviamento postale:

Città:

Via:

Tipo di società:

— Ente creditizio

— Cambiavalute

— Società di servizi e trasporto valori diversa da un istituto di pagamento

— Commerciante (dettagliante)

— Casa da gioco

— Altro, inclusi gli istituti di pagamento se non sono già inseriti in una delle categorie di cui sopra (specificare)

Soggetti referenti:

Nomi:

Numeri di telefono:

Numeri di telefax:

Indirizzi di posta elettronica:

Partner di esternalizzazione (se del caso)

Nome:

Indirizzo:

Codice di avviamento postale:

Città:

2. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria	Numero identificativo (*)	Azienda produttrice (*)	Denominazione (*)	Identificativo (*) (sistema di rilevazione/ versioni del software)	Numero totale in funzione
CIM					
CRM					
CCM					
COM					

(*) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

3. Dispositivi riservati al personale

Categoria	Numero identificativo (*)	Azienda produttrice (*)	Denominazione (*)	Identificativo (*) (sistema di rilevazione/ versioni del software)	Numero totale in funzione
BPM					
BAM					
TARM					
TAM					

(*) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

4. Casse prelievo contanti

	Numero totale in funzione
ATM	
SCoTs	
Altro	

Appendice 2

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati operativi

1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Nome del soggetto che opera con il contante	
Periodo di segnalazione	

2. Dati

Si prega di fornire dati aggregati a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote).

	Numero totale di banconote trattate ⁽¹⁾	di cui smistate come non idonee ⁽¹⁾	di cui rimesse in circolo ⁽²⁾
EUR 5			
EUR 10			
EUR 20			
EUR 50			
EUR 100			
EUR 200			
EUR 500			

⁽¹⁾ Questa voce comprende sia i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, sia i dispositivi riservati al personale.

⁽²⁾ Le banconote che sono restituite alla BCN e le banconote in euro che sono rimesse in circolo in operazioni di sportello, qualora la BCN decida in tal senso, sono escluse.

Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti	
--	--

Qualora una BCN applichi l'eccezione prevista all'articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati.

Appendice 3

FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE

Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

1. Informazioni sull'ente creditizio

Nome dell'ente creditizio	
Periodo di segnalazione	

2. Dati

Nome della filiale ubicata in località remota	Indirizzo	Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti»